MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

DECRETO 19 ottobre 2022

Criteri ambientali minimi per il servizio di organizzazione e realizzazione di eventi. (22A06879)

(GU n.282 del 2-12-2022)

IL MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Visti gli articoli 9 e 17 del regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, che definiscono gli obiettivi ambientali e il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «Do no significant harm») e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;

Visto il regolamento (UE) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

Visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2988/1995 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunita';

Vista la direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada;

Vista la direttiva (UE) 2019/1161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che modifica la suddetta direttiva 2009/33/CE;

Vista la direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente;

Vista la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

Visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);

Visto il regolamento (UE) n. 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2017 che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE;

Visti i traguardi, gli obiettivi e le ulteriori disposizioni definiti per la Riforma 1.1 dal medesimo allegato alla citata decisione di approvazione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, e, in particolare, il traguardo M1C3.3 della Riforma 3.1 «Adozione di criteri ambientali minimi per eventi culturali - Industria culturale e creativa 4.0»;

Visti i principi trasversali previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, del superamento dei divari territoriali e il principio di parita' di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

Atteso che il PNRR prevede principi orizzontali, quali, tra gli altri, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cosiddetto «tagging»), il principio di parita' di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

Vista la risoluzione del Comitato delle regioni, (2014/C 174/01) - Carta della governance multilivello in Europa;

Visto l'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», che prevede che con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonche' le modalita' di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

Visto l'art. 1, comma 1043, della predetta legge n. 178 del 2020, ai sensi del quale, al fine di supportare le attivita' di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

Visto il comma 1044 dello stesso art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalita' di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;

Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge di 29 luglio 2021, n. 108, che disciplina la «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

Visto l'art. 6 del suddetto decreto-legge n. 77 del 2021, che ha istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, un ufficio centrale di livello dirigenziale generale, denominato Servizio centrale per il PNRR, con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR;

Visto l'art. 8 del suddetto decreto-legge n. 77 del 2021, che stabilisce che ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attivita' di gestione, nonche' al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

Visto l'art. 17-sexies, comma 1, del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, ai sensi del quale «per il Ministero della transizione ecologica l'unita' di missione di cui all'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, la cui durata e' limitata fino al completamento del PNRR e comunque fino al 31 dicembre 2026, e' articolata in una struttura di coordinamento ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in due uffici di livello dirigenziale generale, articolati fino a un massimo di sei uffici di livello dirigenziale non generale complessivi»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, che individua le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8, comma 1, del predetto decreto-legge n. 77 del 2021;

Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, e, in particolare, l'art. 10, comma 3, che precisa che la «notifica della citata decisione di esecuzione del consiglio UE - ECOFIN recante "Approvazione della valutazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza dell'Italia", unitamente al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, costituiscono la base giuridica di riferimento per l'attivazione, da parte delle amministrazioni responsabili, delle procedure di attuazione dei singoli interventi previsti dal PNRR, secondo quanto disposto dalla vigente normativa nazionale ed europea, ivi compresa l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa, nei limiti delle risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2»;

Visti i traguardi e gli obiettivi che concorrono alla presentazione delle richieste di rimborso semestrali alla Commissione europea, ripartiti per interventi a titolarita' di ciascuna amministrazione sono riportati nella Tabella B allegata al predetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, nonche' le disposizioni di cui al punto 7 del medesimo decreto, ai sensi delle quali «le singole amministrazioni inviano, attraverso le specifiche funzionalita' del sistema informatico di cui all'art. 1, comma 1043,

della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e secondo le indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento Ragioneria generale dello Stato, i dati relativi allo stato di attuazione delle riforme e degli investimenti ed il raggiungimento dei connessi traguardi ed obiettivi al fine della presentazione, alle scadenze previste, delle richieste di pagamento alla Commissione europea ai sensi dell'art. 22 del regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, tenuto conto anche di quanto concordato con la Commissione europea»;

Considerato che il medesimo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021 ha assegnato al Ministero della transizione ecologica la responsabilita' dell'attuazione del traguardo M1C3.3 della Riforma 3.1 Adozione di criteri ambientali minimi per eventi culturali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del 15 settembre 2021, definisce le modalita' di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonche' a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture», e, in particolare, l'art. 34, il quale dispone che le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento nella documentazione progettuale e di gara almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

Vista la legge 8 novembre 1991, n. 381 recante la «Disciplina delle cooperative sociali», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 1991;

Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante «Legge quadro sull'inquinamento acustico»;

Vista la legge 17 maggio 2022, n. 61, recante «Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta»;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, in particolare, i commi 1126 e 1127 dell'art. 1, che disciplinano il Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione volto a integrare le esigenze di sostenibilita' ambientale nelle procedure d'acquisto di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 19 agosto 2016, n. 166, recante «Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarieta' sociale e per la limitazione degli sprechi», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 2016;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 e, in particolare, l'art. 2, comma 1, che ha ridenominato il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 recante la «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31 maggio 2021;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 dell'8 maggio 2008, che, ai sensi dei citati commi 1126 e 1127 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha approvato il Piano d'azione nazionale per la sostenibilita' ambientale dei consumi della pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2013, con il quale è stata approvata la revisione del Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 dell'8 maggio 2008;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita' delle acque destinate al consumo umano;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante «Attuazione dell'art. 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 recante «Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, (a norma dell'art. 1), comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 2017;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 «Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 1996;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 «Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 23 ottobre 1997;

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 recante le «Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilita', l'adattabilita' e la visitabilita' degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e

agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche»;

Visto il decreto del Ministero della salute 7 febbraio 2012, n. 25, recante «Disposizioni tecniche concernenti apparecchiature finalizzate al trattamento dell'acqua destinata al consumo umano»;

Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica 23 giugno 2022, n. 254, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 2022, con il quale sono stati adottati i criteri ambientali minimi per la fornitura di arredi per interni nuovi, il servizio di noleggio di arredi per interni, il servizio di riparazione per arredi in uso e il servizio di gestione a fine vita per gli arredi usati;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 5 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 2015, con il quale sono stati adottati i criteri ambientali minimi per l'acquisto di articoli per l'arredo urbano;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 marzo 2020, n. 65, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 4 aprile 2020, con il quale sono stati adottati i criteri ambientali minimi per il Servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 marzo 2020, n. 63, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 4 aprile 2020, con il quale sono stati adottati i criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e fornitura prodotti per la cura del verde;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2017, concernente l'individuazione dei lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati, ai sensi dell'art. 31, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2018;

Vista la direttiva alle amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure in materia di disabilita' del Ministro per la disabilita' - decreto 9 febbraio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2022;

Considerato che l'attivita' istruttoria per la redazione dei criteri ambientali minimi oggetto del presente decreto ha visto il costante confronto con le parti interessate e con gli esperti;

Vista la nota prot. n. 0102491 del 22 agosto 2022 della Direzione generale gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo (DG GEFIM) del Dipartimento dell'unita' di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza del Ministero della transizione ecologica, con la quale e' stata espressa, con riferimento allo schema di decreto, la positiva valutazione circa la coerenza programmatica e conformita' normativa al PNRR;

Decreta:

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono adottati i criteri ambientali minimi di

cui all'allegato al presente decreto per l'affidamento del servizio di organizzazione e realizzazione di eventi.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

a) evento: manifestazione, avvenimento, cerimonia o altra iniziativa a carattere culturale, artistico, celebrativo, sportivo, professionale e commerciale;

b) Design for Disassembly: approccio alla progettazione di un bene che applica tecniche mirate a semplificare il montaggio/smontaggio dello stesso in modo da consentirne la riparazione, l'aggiornamento e il riciclo, allungandone la durata di vita utile o permettendo il riutilizzo dei componenti a fine vita;

c) Universal design: approccio olistico e innovativo alla progettazione di prodotti, servizi e ambienti che sostiene la diversita' umana, l'inclusione sociale e l'uguaglianza consentendo a ciascuno di avere pari opportunita' di partecipazione in ogni contesto della societa' (Dichiarazione di Stoccolma dell'EIDD, 2004);

d) prodotti riutilizzabili: prodotti progettati per essere utilizzati piu' volte per la stessa finalita' per la quale sono stati concepiti onde estenderne il ciclo di vita.

Art. 3

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore dopo quindici giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 2022

Il Ministro: Cingolani

ALLEGATO

PIANO D'AZIONE PER LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DEI CONSUMI
NEL SETTORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
ovvero
PIANO D'AZIONE NAZIONALE SUL GREEN PUBLIC PROCUREMENT
(PANGPP)

CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER EVENTI

1 PREMESSA
2 APPROCCIO DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI AMBIENTALI
3 INDICAZIONI PER LE STAZIONI APPALTANTI
4 CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER EVENTI
4.1 CLAUSOLE CONTRATTUALI
4.1.1 Nomina di un Responsabile della sostenibilita'
4.1.2 Riunioni operative

4.1.3 Alloggi e strutture logistiche di supporto
4.1.4 Biglietti e materiali informativi e promozionali
4.1.5 Comunicazione accessibile agli eventi
4.1.6 Allestimenti e arredi
4.1.7 Imballaggi degli allestimenti, degli arredi e delle opere
4.1.8 Raccolta e riuso degli allestimenti
4.1.9 Gadget e premi
4.1.10 Location dell'evento
4.1.11 Trasporto materiali
4.1.12 Mobilita' sostenibile per raggiungere l'evento e muoversi al suo interno
4.1.13 Consumi energetici
4.1.14 Prodotti per l'igiene personale
4.1.15 Prodotti per la pulizia degli ambienti
4.1.16 Servizio temporaneo di ristoro e servizio catering
4.1.17 Tovaglie e tovaglioli
4.1.18 Prevenzione dei rifiuti nei punti di ristoro
4.1.19 Gestione dei rifiuti
4.1.20 Comunicazioni al Pubblico
4.1.21 Formazione al personale
4.1.22 Clausole sociali e tutela dei lavoratori
4.1.23 Eventi per tutti
4.2 CRITERI PREMIANTI
4.2.1 Adozione di Sistemi di Gestione Ambientale o per la Sostenibilita' degli Eventi
4.2.2 Allestimenti e arredi in plastica
4.2.3 Veicoli pesanti per il trasporto materiale
4.2.4 Alloggi per staff, invitati e relatori
4.2.5 Promozione della mobilita' sostenibile
4.2.6 Sponsorizzazioni delle iniziative culturali
4.2.7 Scelta di fornitori con determinati standard ambientali e sociali
4.2.8 Valorizzazione del territorio
4.2.9 Tovaglie e tovaglioli
4.2.10 Monitoraggio delle prestazioni ambientali dell'evento
4.2.11 Scelta della location
4.2.12 Aree "baby friendly"
4.2.13 Squadra di eco-evolontari

1 PREMESSA

Questo documento e' stato elaborato in attuazione del Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi della pubblica amministrazione (PAN GPP), adottato con decreto del 11 aprile 2008 del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare (oggi Ministro per la transizione ecologica) di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, nonche' in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che inserisce la Riforma 3.1 "Adozione di criteri ambientali minimi per eventi culturali" tra gli interventi/riforme di competenza del Ministero per la transizione ecologica da attuare, nell'ambito della Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitivita', cultura e turismo" - Componente 3 "Turismo e Cultura 4.0. I criteri ambientali definiti in tale documento assolvono il principio di "non arrecare

danno significativo agli obiettivi ambientali" (cd. DNSH), introdotto all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 sulla "Tassonomia per la finanza sostenibile".

2 APPROCCIO DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI AMBIENTALI

Al fine di raggiungere gli obiettivi definiti dal Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi della pubblica amministrazione (PAN GPP), questo documento definisce i Criteri Ambientali Minimi per gli eventi, affrontando aspetti ambientali, etici e sociali associati al ciclo di vita dei servizi di organizzazione e gestione degli stessi. L'attuazione dei presenti CAM mira a ridurre quindi gli impatti ambientali del settore e a promuovere la diffusione di buone pratiche di accessibilita' e inclusione, il rispetto delle condizioni di lavoro dignitose nonche' della normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, favorendo, nella Pubblica Amministrazione, lo sviluppo della cultura alla sostenibilita' declinata a tutto tondo, rafforzandone le competenze in materia.

Dall'analisi delle pressioni ambientali e sociali generate durante il processo di implementazione di un evento (organizzazione, realizzazione e post-evento) si sono definiti i requisiti di sostenibilita' da applicare a tutte le fasi che interessano le manifestazioni nelle diverse modalita' di svolgimento (indoor/outdoor, fisse/itineranti, spot/continuative).

I principali obiettivi ambientali perseguiti dai CAM in interesse sono:

- fornire un positivo contributo per il contrasto ai cambiamenti climatici riducendo i consumi energetici e le emissioni di CO2 attraverso la promozione dell'impiego di energia proveniente da fonti rinnovabili e di soluzioni progettuali e tecnologiche ad alta efficienza energetica per la climatizzazione, l'illuminazione e la proiezione audiovisiva, nonche' incentivando misure di mobilita' sostenibile per raggiungere l'evento e nella logistica per la sua organizzazione;

- prioritariamente, applicando la gerarchia prevista dall'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevenire la produzione dei rifiuti attraverso l'impiego di beni riutilizzabili (allestimenti, contenitori per la somministrazione di cibo e bevande, ecc.), la riduzione di tutti gli imballaggi, l'applicazione di misure che contrastano lo spreco alimentare, ecc.;

- sostenere modelli di economia circolare nella produzione di beni e nell'erogazione di servizi attraverso l'approvvigionamento di manufatti durevoli, riparabili, riutilizzabili, con contenuto di riciclato e riciclabili, anche ai sensi della recente proposta di Regolamento per la progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili (COM 142 del 30 marzo 2022), l'impiego efficiente delle risorse naturali e la corretta gestione del fine vita di tutti materiali;

- promuovere tecniche di coltivazione conservative (per ulteriori approfondimenti consultare la RELAZIONE ACCOMPAGNAMENTO (mite.gov.it) ai CAM Servizio di ristorazione collettiva e fornitura derrate alimentari, adottati con D.M. n.65 del 2020) e prodotti a ridotto impatto ambientale (prodotti in possesso di etichette ambientali di tipo I, conformi alla norma UNI EN ISO14024);

- sensibilizzare e diffondere consapevolezza sui temi della sostenibilita' ambientale e della responsabilita' sociale fra tutti i soggetti coinvolti dall'evento: fruitori dell'evento, personale impiegato, fornitori e comunita' locali;

- apportare benefici economici e positive ricadute sociali ai territori ospitanti l'evento.

Inoltre, nell'ambito sociale, in tale documento, in coerenza con le Direttive europee sugli appalti pubblici 2014/24/UE (all'articolo 42, paragrafo 1) e 2014/25/UE (e all'articolo 60, paragrafo 1), nonche' con gli indirizzi unionali contenuti nella Comunicazione della Commissione europea (2021) 3573 «Acquisti sociali - Una guida alla considerazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici (seconda edizione)», sono stati inseriti requisiti di accessibilita' obbligatori che assicurano che i prodotti e i servizi impiegati negli eventi che adottano i CAM siano progettati e realizzati in maniera tale da massimizzare il loro uso prevedibile anche da parte di persone con disabilita'. Gli eventi, dunque, a maggior ragione se organizzati da o con il contributo di enti pubblici, devono essere concepiti e realizzati in modo accessibile, inclusivo e non discriminante tenendo in considerazione le esigenze di tutte le persone, a prescindere dall'eta', genere, provenienza etnico-culturale-religiosa, condizione psico-sociale, abilita' o disabilita' secondo l'approccio che ponga alla base delle scelte la "Progettazione Universale" (Universal Design) (1) cosi' come definita nella Convenzione delle Nazioni Unite.

Si evidenzia come il settore degli eventi abbia la peculiarita' di interessare molteplici aspetti e ambiti. Pertanto, al fine di favorire le migliori soluzioni e prodotti in termini ambientali e sociali, nel presente documento si e' fatto riferimento ad alcuni requisiti gia' contenuti nei vigenti decreti ministeriali CAM di specifica pertinenza, di seguito riportati, adattandoli alle specifiche esigenze del settore:

- CAM carta;

- CAM arredi per interni;

- CAM arredo urbano;

- CAM verde pubblico;

- CAM veicoli;

- CAM edilizia (illuminazione edifici);

- CAM servizio gestione rifiuti;

- CAM servizio di ristorazione collettiva e fornitura derrate alimentari;

- CAM servizi di ristoro (distributori, bar, etc.)

- CAM tessili;

- CAM servizi di pulizie e sanificazione.

Si sottolinea che alcuni di questi requisiti sono stati formulati in modo piu' performante rispetto ai CAM gia' adottati per altre categorie di appalto, proprio in funzione del ruolo chiave che gli eventi hanno come strumento educativo e come volano per il cambiamento culturale verso buone pratiche di sostenibilita' e circolarita' e dato l'obiettivo generale del documento di lasciare un'eredita' positiva ai fruitori e alla comunita' ospitante anche dopo la chiusura dell'evento stesso.

Si evidenzia infine la sinergia con altri strumenti strategici di politica ambientale, come i sistemi di gestione e le etichette ambientali richiamati nel documento, mirati a perseguire la transizione verso la sostenibilita' dei sistemi produttivi e la maggiore consapevolezza degli impatti ambientali generati da un prodotto/servizio da parte delle pubbliche amministrazioni e dei consumatori in generale. Nelle verifiche infatti si fa riferimento ai sistemi di gestione ambientale delle organizzazioni (Registrazione EMAS/Certificazione ISO 14001) o ai piu' specifici sistemi di gestione per gli eventi sostenibili (ISO 20121) e alle certificazioni di prodotti e servizi a ridotto impatto ambientale, come il marchio Ecolabel UE per i prodotti di carta stampata e grafica, di pulizia, di igiene personale e i servizi di pulizia e di ricettivita' turistica per i soggiorni dei partecipanti/fruitori degli eventi.

3 INDICAZIONI PER LE STAZIONI APPALTANTI

Sono soggetti all'applicazione dei presenti CAM tutti gli eventi che, a scopo esemplificativo ma non esaustivo, sono riportati di seguito:

- Eventi culturali

- Manifestazioni artistiche

- Rievocazioni storiche

- Eventi enogastronomici

- Rassegne e festival musicali, teatrali, cinematografici

- Mostre ed esposizioni

- Eventi sportivi

- Convegni, conferenze, seminari

- Fiere

I principali CPV di riferimento sono:

- 79950000-8 - Servizi di organizzazione di mostre, fiere e congressi

- 79951000-5 - Servizi di organizzazione di seminari

- 79952000-2 - Servizi di organizzazione di eventi

- 79952100-3 - Servizi di organizzazione di eventi culturali

- 79953000-9 - Servizi di organizzazione di festival

- 79954000-6 - Servizi di organizzazione di feste

- 79955000-3 - Servizi di organizzazione di sfilate di moda

- 79956000-0 - Servizi di organizzazione di fiere ed esposizioni

Sara' compito della Stazione appaltante, nella stesura del bando di gara, inserire e modulare i diversi CAM secondo l'evento oggetto di gara.

Ai sensi dell'articolo 34 "Criteri di sostenibilita' energetica e ambientale" del decreto legislativo n. 50 del 2016 "Codice degli appalti" (modificato dal decreto legislativo n. 56 del 2017) i CAM sono obbligatori negli eventi soggetti a procedura di gara pubblica.

Le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei CAM sono inserite anche nel caso di affidamenti non rientranti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 50 del 2016, ivi compresi gli affidamenti in house, al fine di rispondere ai principi di tutela ambientale ed efficienza energetica di cui all'articolo 4 dello stesso Codice dei contratti pubblici, da leggersi in combinato disposto con l'articolo 34 che disciplina l'attuazione dei criteri di sostenibilita' energetica e ambientale. Cio' anche al fine di garantire, per le societa' in house, la congruita' dei benefici per la collettivita' anche con riferimento agli obiettivi di efficienza, economicita' e qualita' del servizio di cui all'articolo 192 del Codice dei contratti pubblici.

Altresi', anche nel caso di eventi non soggetti a procedure di gara pubbliche, si raccomandano le stazioni appaltanti di vincolare l'eventuale erogazione di contributi e/o concessioni di patrocini all'applicazione dei presenti CAM.

Si sottolinea che per la corretta applicazione dei CAM e' fondamentale eseguire un'attenta progettazione a monte delle diverse fasi dell'evento secondo i gia' citati principi dell'Universal Design, nonche' di prevenzione dei rifiuti e dell'economia circolare.

Nello specifico degli allestimenti e arredi, si invitano le stazioni appaltanti ad approvvigionarsi di beni provenienti da altri eventi o da operatori di servizio di noleggio e, in caso di necessita' di nuovo acquisto, a prediligere prodotti costituiti da materiali rinnovabili, durevoli, riutilizzabili, riciclabili e contenenti materiale riciclato. Raccomandiamo inoltre le Stazioni appaltanti di ispirarsi ai principi del Design for Disassembly (2) , prevedendo cioe', gia' in fase di progettazione degli spazi, sistemi di riutilizzo e riuso degli allestimenti e arredi post evento, come ad esempio la reimmissione nel mercato o la donazione, per allungarne la vita d'uso, ridurre rifiuti, ridurre il consumo di risorse e le emissioni di gas climalteranti durante la loro produzione.

Inoltre, in merito alla dematerializzazione dei documenti cartacei inerenti agli eventi (come, ad esempio, i moduli per la gestione dei fornitori), si raccomandano le stazioni appaltanti di accelerare i processi di digitalizzazione dei flussi documentali, gia' prevista dalla normativa vigente, con il vantaggio di rendere piu' agili i processi lavorativi e risparmiare i relativi costi ambientali ed economici.

I mezzi di verifica previsti dai criteri contenuti nel presente documento consistono nella presentazione di etichette o di certificati o altra documentazione tecnica. In questo modo si puo' garantire che le dichiarazioni sulle prestazioni degli offerenti siano verificabili, ripetibili, controllabili e comparabili. Secondo quanto previsto allo stesso articolo 69, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nel caso di etichette equivalenti e mezzi di prova idonei, l'operatore economico deve produrre la documentazione comprovante la sostanziale equivalenza dei mezzi di verifica presentati in alternativa e la stazione appaltante ha il compito di verificare tale documentazione e valutarne l'equivalenza rispetto ai mezzi di prova indicati nel presente documento.

Ogni richiamo a norme tecniche presenti in questo documento presuppone che nel capitolato di gara sia fatto il corretto riferimento all'ultima versione disponibile delle stesse o alle nuove norme che ad esse si sono sostituite per i medesimi fini, alla data di pubblicazione del bando di gara. Inoltre, si evidenzia l'importanza dell'esecuzione da parte della stazione appaltante di adeguati controlli sia in fase di offerta che di aggiudicazione attraverso la trasmissione della documentazione richiesta, sia in fase di realizzazione dell'evento mediante appositi sopralluoghi non pianificati. Altresi', qualora non fosse gia' prassi contrattuale, si suggerisce alla stazione appaltante di collegare l'inadempienza a sanzioni ovvero, se del caso, alla previsione di risoluzione del contratto.

Infine, data la loro importanza in materia di aggiudicazione degli appalti, si ritiene opportuno richiamare gli articoli della direttiva 2014/24/UE n. 18 Principi per l'aggiudicazione degli appalti, n. 67 (comma 2) Criteri di aggiudicazione dell'appalto e n. 76 (comma 2) Principi per l'aggiudicazione degli appalti.

Per chiarire alcuni aspetti applicativi relativi ai criteri contenuti

nel documento, ulteriori specifiche indicazioni per le Stazioni appaltanti sono state inserite con un testo in corsivo tra parentesi sotto il titolo del criterio.

4 CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER EVENTI

4.1 CLAUSOLE CONTRATTUALI

La stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 34, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, introduce nella documentazione progettuale e di gara le seguenti clausole contrattuali.

4.1.1 Nomina di un Responsabile della sostenibilita'

E' nominato un Responsabile in materia di sostenibilita' col compito di sovrintendere all'attuazione di tutte le azioni di sostenibilita'.

Verifica: Presentazione della nomina del Responsabile della sostenibilita' dell'evento, sottoscritta dal rappresentante legale dell'organizzazione.

4.1.2 Riunioni operative

Le riunioni operative necessarie all'organizzazione degli eventi si svolgono laddove possibile usando strumenti telematici quali sistemi di videoconferenza al fine di ridurre al massimo costi e impatti ambientali.

Verifica: Relazione sottoscritta dal legale rappresentante che descriva come si intende soddisfare il criterio. Il direttore dell'esecuzione del contratto verifica il rispetto del criterio attraverso l'acquisizione della documentazione tecnica prodotta.

4.1.3 Alloggi e strutture logistiche di supporto

Indicazioni alla Stazione appaltante: il criterio non si applica in caso di eventi svolti in luoghi isolati e non urbanizzati (ad esempio in montagna). Restano in ogni caso da rispettare i criteri 4.1.11 e 4.1.12 sulla mobilita' sostenibile

Gli alloggi degli ospiti (sportivi, artisti, ecc.) hanno caratteristiche di accessibilita', sono collocati nelle immediate vicinanze (massimo 1 km in linea d'aria) della sede dell'evento e, laddove non siano disponibili, sono comunque collegati con mezzi TPL o serviti da infrastrutture per la mobilita' lenta.

Verifica: Elenco degli alloggi che si intende utilizzare con indicata la distanza dal luogo dell'evento. Il direttore dell'esecuzione del contratto verifica, nel corso dello svolgimento dell'evento, il rispetto del criterio, attraverso sopralluoghi e attraverso la valutazione della documentazione tecnica prodotta.

4.1.4 Biglietti e materiali informativi e promozionali

I biglietti di ingresso all'evento sono in formato digitale

accessibile e fruibile da tutti, prevedendo sistemi informatici di prenotazione e controllo dei biglietti elettronici. E' ammessa l'emissione di biglietti cartacei solo su espressa richiesta dell'utente.

Tutto il materiale di comunicazione, informazione e promozione dell'evento e' preferibilmente in formato digitale accessibile, usabile, fruibile da tutti, consultabile e scaricabile attraverso web e social media (3) .

Nel caso di materiali informativi che necessitano di una consultazione continuativa (es. programma di un evento di piu' giorni) e/o consultabile da piu' utenti (es. didascalie museali o menu) si adottano sistemi tecnologici (esempio codici QR) che permettono all'utente di visualizzarli su propri dispositivi oppure materiali riutilizzabili (esempio lavagne) oppure supporti cartacei contenenti materiale riciclato e proveniente da foreste gestite in modo responsabile o certificati a ridotto impatto ambientale, nonche' stampati in modalita' fronte retro.

I supporti da affissione (locandine e manifesti) sono ammessi in materiale cartaceo riciclato e proveniente da foreste gestite in modo responsabile o certificati a ridotto impatto ambientale. Ogni altro materiale eventualmente utilizzato per la pubblicita' dell'evento e' costituito da materiale riciclato e riciclabile.

Tutti i supporti informativi e promozionali fisici e dematerializzati, sono prodotti e distribuiti in quantita' adeguata a dare pubblicita' e visibilita' all'evento contestualmente riducendo al minimo lo spreco di materiali, di energia e la produzione dei rifiuti, secondo un apposito Piano di distribuzione che indichi i target, i punti strategici per la distribuzione e i criteri di valutazione per la definizione del numero delle eventuali stampe e/o delle dimensioni dei materiali digitali. In caso di stampa viene scelta una tipografia che utilizzi carta e cicli di stampa a ridotto impatto ambientale.

Verifica: Relazione dettagliata sottoscritta dal legale rappresentante che descriva come si intende impostare la vendita dei biglietti, la comunicazione e la promozione dell'evento e diffondere le relative informazioni riducendo al minimo la dimensione dei file e l'uso dei materiali. La relazione include un Piano di distribuzione dei materiali promozionali e informativi che indichi i target, i punti strategici per la distribuzione e i criteri di valutazione per la definizione del numero delle eventuali stampe e/o delle dimensioni dei materiali digitali.

La carta grafica e/o la carta stampata impiegata, possiede l'etichetta ambientale Ecolabel UE oppure la certificazione PEFC Recycled o FSC Misto il cui logo o il codice univoco identificativo della catena di custodia della filiera sostenibile della carta sono riportati sui prodotti stampati. Le eventuali tipografie scelte garantiscono, oltre ai suddetti requisiti per la carta, anche cicli di stampa certificati a ridotto impatto ambientale.

Il direttore dell'esecuzione del contratto verifica il rispetto del criterio attraverso la valutazione della Relazione e del Piano di distribuzione e l'acquisizione della suddetta documentazione tecnica e relative fatture trasmesse dall'aggiudicatario entro i termini indicati nel capitolato di gara nonche' attraverso sopralluoghi durante lo svolgimento dell'evento.

4.1.5 Comunicazione accessibile agli eventi

Per tutti gli eventi che prevedono incontri dove si parla in pubblico (convegni, seminari, workshop, ecc.) sia "in presenza" che "a distanza" (tramite piattaforma di videocomunicazione) e' sempre garantita la sottotitolazione, per facilitare la fruizione da parte delle persone con disabilita' uditiva e delle persone con deficit di comunicazione. La sottotitolazione puo' essere realizzata attraverso stenotipia, riformulazione in tempo reale (respeaking) in presenza ovvero a distanza, oppure attraverso l'impiego di software di riconoscimento vocale per la trascrizione automatica purche' ne sia stata verificata l'efficacia di funzionamento e gli oratori siano stati preliminarmente istruiti sul mantenere un eloquio regolare e chiaro.

In aggiunta alla sottotitolazione, per ampliare l'accessibilita' dell'evento, e' auspicabile anche la traduzione in Lingua Italiana dei Segni (LIS), attraverso interpreti da attivare in presenza o a distanza.

Verifica: Relazione sottoscritta dal legale rappresentante che descriva come si intende soddisfare il criterio. Il direttore dell'esecuzione del contratto verifica, nel corso dello svolgimento dell'evento, il rispetto del criterio, attraverso sopralluoghi e attraverso la valutazione della suddetta relazione.

4.1.6 Allestimenti e arredi

Indicazioni per la Stazione appaltante

Il criterio si applica anche nel caso di appalto per l'allestimento e arredo di stand e spazi espositivi all'interno di piu' ampie fiere, nonche' di esposizioni artistiche.

1. L'allestimento dell'evento, compresi i supporti fisici per la comunicazione, e' frutto di una accurata progettazione che preveda soluzioni innovative e circolari nell'architettura, nelle connessioni (elementi di fissaggio e i sistemi di giunzione) e nei materiali, secondo i principi del Design For Disassembly (4) , volte alla prevenzione dei rifiuti (riutilizzo, riduzione dell'uso di materiali, ecc.), all'ottimizzazione degli spazi per il trasporto e il deposito, nonche' alla razionalizzazione dei consumi energetici. Per favorire il riutilizzo, gli allestimenti e arredi non sono personalizzati ovvero non contengono indicazioni temporali e di luogo per poterle impiegare in altre edizioni dello stesso evento e se possibile in altri eventi.

Inoltre, tutti gli allestimenti e arredi garantiscono l'accessibilita', usabilita' e fruizione d'uso di un'ampia platea di utenti ed in particolare per le persone con disabilita'. Tali requisiti ne consentono l'utilizzo in modo autonomo, confortevole e sicuro. Il principio cardine di riferimento e' l'Universal Design. Per gli allestimenti delle esposizioni si fa riferimento al Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A.): piano strategico per l'accessibilita' nei musei, complessi monumentali, aree e parchi archeologici e alle Linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale (5) ;

2. Tutti gli elementi dell'allestimento e gli arredi, compresi i supporti fisici per la comunicazione (banner, striscioni, totem, etc.), sono, quando possibile, riutilizzati da eventi precedenti o derivanti dai centri per il riuso e dai centri di preparazione per il riutilizzo o noleggiati;

3. Gli elementi degli allestimenti e arredi noleggiati sono conformi alle specifiche tecniche dei Criteri Ambientali Minimi per il noleggio degli arredi per interni adottati con D.M. n. 254 del 23 giugno 2022.

4. In caso di nuova acquisizione:

   a. nel caso di eventi al chiuso, gli allestimenti e gli arredi sono conformi alle specifiche tecniche dei Criteri Ambientali Minimi per l'acquisto di arredi per interni previsti dallo stesso decreto suddetto;

   b. nel caso di eventi all'aperto, gli allestimenti e gli arredi sono conformi alle specifiche tecniche dei vigenti Criteri Ambientali Minimi per l'acquisto di articoli per l'arredo urbano relative ai soli criteri che riguardano i seguenti prodotti.

      - Prodotti di legno o composti anche da legno

      - Prodotti di plastica o di miscele plastica-legno

      - Prodotti e componenti in gomma, prodotti in miscele plastica-gomma

   c. gli allestimenti e arredi realizzati con pallets in legno sono prodotti da pallets riutilizzati.

   d. gli allestimenti e gli arredi realizzati in cartone, sono riciclati e provenienti da foreste gestite in modo responsabile;

5. L'offerente per gli allestimenti floreali si serve presso vivai locali conformi alle specifiche tecniche dei Criteri Ambientali Minimi per le forniture di materiale florovivaistico adottati con D.M. n. 63 del 10 marzo 2020, in G.U. n. 90 del 4 aprile 2020, evitando composizioni floreali recise fresche.

Verifica: Relazione tecnica sottoscritta dal legale rappresentante ove si riferiscono le scelte effettuate riguardo la progettazione e le forniture degli allestimenti (provenienza degli allestimenti utilizzati di seconda mano propri o di altri, noleggiati o nuovi), comprendente eventuali accordi con soggetti terzi per il riutilizzo degli allestimenti in altri eventi, nonche' i requisiti che comprovano la riutilizzabilita' richiesti dal criterio.

Per gli allestimenti e arredi interni (punti 3 e 4a) si applicano le verifiche contemplate dalle specifiche tecniche dei Criteri Ambientali Minimi per l'acquisto di arredi per interni adottati con D.M. n. 254 del 23 giugno 2022.

Per gli arredi per esterni di cui al punto 4b si applicano le verifiche contemplate dai criteri relativi ai materiali suddetti dei vigenti Criteri Ambientali Minimi per la fornitura di articoli per l'arredo urbano.

Per i pallets reimmessi al consumo (usati, riparati o selezionati) (punto 4c) fa fede la fattura da cui si evince il regime di CAC CONAI agevolato per pallet usati riparati e reimmessi al consumo, come da Circolare CONAI 14 giugno 2019.

Per gli allestimenti e arredi in cartone in riferimento al contenuto di riciclato (4d) si richiede scheda tecnica del prodotto contenente le informazioni richieste dal criterio o altra documentazione equivalente e una certificazione rilasciata da un organismo di valutazione della conformita' ai sensi del Regolamento (CE) n.765/2008 che attesti il contenuto di materiale riciclato, quale "ReMade in Italy®", "FSC® Riciclato" o "FSC® Recycled" oppure "FSC® Misto" o "FSC® Mix", "Riciclato PEFCT" (PEFC RecycledT).

Per gli allestimenti floreali (punto 5) si applicano le verifiche contemplate dalle specifiche tecniche dei Criteri Ambientali Minimi per il Verde pubblico - materiale florovivaistico di cui al D.M. 63 del 10 marzo 2020.

Il direttore dell'esecuzione del contratto verifica il rispetto del criterio attraverso la valutazione della suddetta Relazione, l'acquisizione delle schede di prodotto e relative fatture trasmesse dall'aggiudicatario entro i termini indicati nel capitolato di gara nonche' attraverso sopralluoghi durante lo svolgimento dell'evento.

4.1.7 Imballaggi degli allestimenti, degli arredi e delle opere

Si adottano soluzioni di imballaggio per il trasporto degli elementi di allestimento, di arredo e, laddove possibile, delle opere che riducano la quantita' degli imballaggi; nel caso di opere d'arte, il loro raggruppamento avviene nel rispetto delle prescrizioni conservative ad esse relative che ne permettano la corretta movimentazione salvaguardandone l'integrita'. Gli imballaggi utilizzati per il trasporto degli elementi di allestimento e arredo e, laddove possibile, delle opere d'arte sono conformi alla specifica tecnica "Imballaggi" contenuta nei vigenti Criteri Ambientali Minimi

per l'acquisto di arredi per interni.

Gli imballaggi degli allestimenti e delle opere sono riutilizzati o, se danneggiati, avviati a riciclo.

Verifica: Relazione tecnica sottoscritta dal legale rappresentante ove si riferiscono le scelte effettuate per la conformita' al criterio. Inoltre, si applicano le verifiche previste dal criterio "Imballaggi" contenuto nei Criteri Ambientali Minimi per l'acquisto di arredi per interni adottati con D.M. n. 254 del 23 giugno 2022.

Il direttore dell'esecuzione del contratto verifica il rispetto del criterio attraverso la valutazione della suddetta Relazione e l'acquisizione delle schede di prodotto degli imballaggi.

4.1.8 Raccolta e riuso degli allestimenti

Indicazioni alla Stazione appaltante:

Si rammenta alla Stazione appaltante che nei CAM arredi per interni adottati con D.M. n. 254 del 23 giugno 2022 sono contemplati specifici criteri che riguardano l'estensione della vita utile degli arredi.

Gli elementi degli allestimenti e arredi utilizzati per l'evento sono, ove possibile, destinati al riuso nelle edizioni successive dell'evento o altri eventi di propria gestione o in alternativa sono ceduti a terzi. In questo ultimo caso i beni utilizzati nell'evento potranno ad esempio formare oggetto di cessione gratuita a favore della Croce Rossa Italiana C.R.I., organismi di volontariato di protezione civile iscritti negli appositi registri operanti in Italia ed all'estero per scopi umanitari, nonche' delle istituzioni scolastiche o, in subordine, di altri enti no-profit, quali Onlus, Pro loco, parrocchie, enti di promozione sociale, ecc., cosi' come disciplinato dalla Ragioneria Generale dello Stato nella Circolare n. 33 del 29 Dicembre 2009.

Nel caso gli allestimenti non siano idonei al riutilizzo, sono disassemblati nei singoli materiali componenti direttamente nel luogo dell'evento prima di essere inviati agli specifici centri di raccolta e recupero di materia autorizzati.

Verifica: Piano di fattibilita' per il riuso degli allestimenti ed eventuali accordi preliminari con le parti terze che si intende coinvolgere per l'assolvimento del criterio o, in alternativa, motivazione dell'impossibilita' di avvio a riuso e conseguente avvio a riciclo. Il direttore dell'esecuzione del contratto verifica, nel corso dello svolgimento dell'evento, il rispetto del criterio, attraverso sopralluoghi e attraverso la valutazione del Piano di fattibilita' per il riuso degli allestimenti ed eventuale altra documentazione prodotta.

4.1.9 Gadget e premi

Indicazioni alla Stazione appaltante:

Al fine di ridurre la produzione di rifiuti, evitare la distribuzione di gadget o, in caso, preferire gadget non materiali o a ridotto imballaggio.

Non e' prevista la distribuzione di gadget e pacchi gara se non direttamente connessi e attinenti alla fruizione dell'evento (ad es. borracce, consumazione, buoni sconto), riutilizzabili (non "usa e getta"), durevoli e realizzati con materiale riciclato, riciclabile e rinnovabile.

I pettorali per le gare sportive sono realizzati in tessuto o in materiale biodegradabile e compostabile in conformita' alla norma tecnica UNI EN 13432-2002. Le mantelline sono in materiale 100% riciclabile e consegnate solo su richiesta dei partecipanti.

I premi sono coerenti con le scelte ambientali e sociali dell'evento promuovendo principi di sostenibilita' (ad es. prodotti enogastronomici biologici, prodotti da commercio equo e solidale, biciclette, automobili ibride, viaggi secondo turismo responsabile, degustazioni aziende del territorio, artigianato locale prodotto a partire da materiali di recupero, etc.).

Gadget e premi hanno caratteristiche di alta usabilita' e riconoscibilita', per favorire in particolare le persone con disabilita'.

Verifica: Schede tecniche dei prodotti offerti che indicano marca, modello, caratteristiche di sostenibilita' e la tipologia di materiale da recupero ivi contenuto comprovanti la conformita' al criterio. Il direttore dell'esecuzione del contratto verifica, nel corso dello svolgimento dell'evento, il rispetto del criterio, attraverso sopralluoghi e attraverso l'acquisizione delle schede tecniche dei prodotti e relative fatture.

4.1.10 Luogo dell'evento

Indicazioni per la Stazione appaltante

In caso di eventi realizzati in strutture di proprieta' o nella propria disponibilita', laddove possibile, se non sono gia' installati sistemi di riscaldamento ad alta efficienza energetica e sistemi di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, si raccomanda alla Stazione appaltante di stipulare un contratto di fornitura di energia da fonti rinnovabili. Si raccomanda inoltre di scegliere il luogo di proprieta' e nella propria disponibilita' in base alla sua raggiungibilita' con i mezzi pubblici, all'accessibilita' alle persone diversamente abili, alla presenza di illuminazione naturale, al di fuori di aree sensibili dal punto di vista naturalistico e nel rispetto della biodiversita'.

Il luogo dell'evento e' scelto tenendo in considerazione le seguenti caratteristiche e comunque garantendo il rispetto almeno dei punti a) e b) riportati di seguito:

a) essere raggiungibile attraverso mezzi di trasporto pubblici.

b) essere accessibile e fruibile in autonomia, comfort e sicurezza da parte di tutte le persone con disabilita' e con esigenze specifiche permettendo ad esse il movimento per tutto lo spazio dell'evento nonche' la fruizione dello stesso;

c) utilizzare una illuminazione il piu' possibile naturale (in caso di eventi diurni)

d) utilizzare energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili oppure per tale sede sottoscrivere un contratto di fornitura di energia proveniente da fonti rinnovabili.

e) rispettare le prescrizioni in materia di rumore rilasciate dal Comune nell'autorizzazione per le manifestazioni temporanee, ai sensi della legge n.447 del 26 ottobre 1995, presentando accurata valutazione di impatto acustico e adottando tutti i possibili accorgimenti tecnici e procedurali per la limitazione del disturbo, in particolare in presenza di punti acusticamente sensibili (case di riposo, ospedali, centri abitati, malghe, aree naturali protette, ecc.)

Inoltre, se l'evento e' all'aperto, l'offerente valuta il luogo dove svolgere la manifestazione in base anche alla:

- presenza di fontane per l'erogazione di acqua pubblica a disposizione dei fruitori dell'evento accessibili e fruibili anche da persone con disabilita';

- presenza del servizio di raccolta rifiuti differenziati;

- allacciamento alla rete elettrica;

- presenza nell'area di svolgimento dell'evento di bagni pubblici collegati alla rete fognaria, accessibili e fruibili anche da persone con disabilita'.

In un'area naturale o semi-naturale, si utilizzano aree esterne alle Aree naturali protette (Parchi Nazionali e Regionali, aree della Rete Natura 2000 cosi' come indicate dal Decreto Presidente della Repubblica n.357 dell' 8 settembre 1997), a zone vulnerabili (come le spiagge o i boschi) e alle aree su cui gravano vincoli di varia natura, inclusi quelli idro-geologico e paesaggistico, prediligendo luoghi e tracciati gia' battuti e frequentati.

Ove sia necessario, invece, il verificarsi di un evento all'interno delle aree tutelate suddette, occorre tenere conto della normativa vigente in campo ambientale, sia a scala nazionale, sia locale, valutando di volta in volta la compatibilita' dell'evento previsto con i vincoli e con il quadro ambientale presente nell'area e dimostrare di aver predisposto tutte le misure di cautela e precauzione che evitano danni all'ecosistema e alla biodiversita' nell'area interessata dall'evento attraverso la valutazione della manifestazione nei minimi dettagli insieme al soggetto gestore

dell'area vincolata o area vulnerabile.

Qualora inoltre non sia possibile l'allacciamento alla rete elettrica, sono utilizzati esclusivamente generatori alimentati da fonti di energia rinnovabile.

Verifica: nel caso di eventi al chiuso: Relazione tecnica contenente la motivazione della scelta del luogo, in termini di servizi presenti e di migliori prestazioni ambientali e di fruibilita'. Nel caso di eventi all'aperto, planimetria/cartografia del luogo prescelto nelle quali siano indicati i requisiti specifici richiesti dal criterio insieme alla descrizione della flora e della fauna presente e delle relative problematiche ambientali sussistenti nell'area dell'evento. Nel caso di coinvolgimento di aree naturali soggette a vincoli o aree limitrofe alle stesse: descrizione dei vincoli che insistono sull'area, delle criticita' e delle vulnerabilita' ambientali presenti, adeguata motivazione della scelta della location verificando la capacita' di resilienza e di adattamento del territorio e descrizione delle misure di mitigazione che si intende realizzare al fine di non arrecare alterazioni degli habitat e perturbazioni alle specie faunistiche e floristiche, o comunque limitando il piu' possibile gli impatti negativi contenendoli entro un livello di significativita' accettabile e prevedendo misure di ripristino delle condizioni pre-evento.

Per gli eventi e le manifestazioni previsti all'interno o in prossimita' dei siti della rete Natura 2000: studio di incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto Presidente della Repubblica n. 357 del 1997.

Il direttore dell'esecuzione del contratto verifica il rispetto del criterio attraverso la valutazione della suddetta documentazione trasmessa dall'aggiudicatario entro i termini indicati nel capitolato di gara nonche' attraverso sopralluoghi durante lo svolgimento dell'evento.

4.1.11 Trasporto materiali

Il trasporto dei materiali necessari alla realizzazione dell'evento avviene preferibilmente utilizzando mezzi di trasporto su rotaia.

Sarebbe preferibile, ove possibile e, in caso di opere d'arte compatibilmente con le prescrizioni conservative, ricorrere a forme di raggruppamento dei materiali destinati all'allestimento dell'evento, al fine di contenere e razionalizzare il numero dei trasporti, riducendo in tal modo la circolazione dei mezzi e l'inquinamento atmosferico.

I veicoli commerciali leggeri (N1) utilizzati per il trasporto materiali hanno livelli di emissioni di diossido di carbonio CO_2 inferiori o uguali alle soglie indicate in Tabella 1. I livelli di emissioni di inquinanti sono inferiori o al massimo pari a quelli definiti dalla normativa in vigore ai fini dell'immatricolazione o, in caso di veicoli usati, a quelli relativi alla "Classe Euro" immediatamente precedente (6) a quella in vigore ai fini

dell'immatricolazione al momento della pubblicazione del bando di gara o della richiesta d'offerta.

Tabella 1: soglie di emissione di CO2

Categorie di veicoli	Soglie di emissione di CO2
Veicoli commerciali leggeri con massa fino a 3,5 tonnellate (N1, classe II e III)	≤ 225 CO2 g/km (NEDC) ≤ 315 CO2 g/km (WLTP)
Veicoli commerciali leggeri (N1, classe I)	≤ 150 CO2 g/km (NEDC) ≤ 200 CO2 g/km (WLTP)

Verifica: Copie delle carte di circolazione dei veicoli utilizzati. In caso di trasporto di opere d'arte, relazione che descriva le misure attuate per garantire la riduzione della circolazione dei mezzi e l'inquinamento atmosferico. Il direttore dell'esecuzione del contratto verifica, nel corso dello svolgimento dell'evento, il rispetto del criterio, attraverso sopralluoghi e attraverso l'acquisizione della documentazione tecnica prodotta.

4.1.12 Mobilita' sostenibile per raggiungere l'evento e muoversi al suo interno

Indicazioni per la Stazione appaltante:

In base agli afflussi previsti, sia totali che giornalieri, la Stazione appaltante valuta se richiedere la redazione di uno specifico Piano di mobilita' come descritto nel criterio

Al fine di ridurre le emissioni di CO2 e degli altri gas a effetto serra che possono anche peggiorare la qualita' dell'aria si prevedono specifiche misure e azioni di promozione della mobilita' sostenibile quali ad esempio:

- messa a disposizione di informazioni (pubblicate su sito web, su biglietto elettronico, etc.) su come raggiungere il luogo dell'evento tramite mezzi di trasporto pubblici e collettivi, in bicicletta o a piedi indicando le vie ciclo-pedonali. Tali informazioni contemplano indicazioni puntuali inerenti la posizione di parcheggi e stalli per le persone con disabilita' o con esigenze specifiche (famiglie con bambini piccoli, donne in stato di gravidanza);

- attivazione di collaborazioni e sponsorizzazioni con le aziende di trasporto pubblico, nonche' con i servizi di bike sharing, car sharing moto-sharing e micromobilita' per agevolazioni sui biglietti di trasporto o sui servizi di sharing mobility (mobilita' condivisa);

- previsione di sconti sul biglietto di ingresso o altra scontistica per chi dimostra di avere raggiunto l'evento con mezzi pubblici

(treno, bus, sharing mobility);

- attivazione di servizi di mobilita' sostenibile dedicati, come ad esempio l'attivazione di navette elettriche da/per parcheggi scambiatori o stazione treni/bus/metro, ecc.;

- utilizzo di mezzi di trasporto elettrici per muoversi dentro l'evento (per eventi diffusi);

- attivazione di una bacheca virtuale per promuovere il car pooling tra i partecipanti all'evento;

- predisposizione di parcheggi a pagamento per chi utilizza mezzo proprio, ad esclusione dei soggetti con disabilita' o esigenze specifiche per i quali i parcheggi sono gratuiti e collocati in vicinanza degli ingressi;

- Nel caso in cui si preveda che il trasporto pubblico locale attivo nel luogo dell'evento prescelto non riesca a sostenere il numero degli utenti previsto, richiesta di attivazione di corse del trasporto pubblico supplementari funzionali a soddisfare le esigenze attese.

Inoltre, per i grandi eventi, su richiesta della Stazione appaltante, si prevede la redazione di un Piano di mobilita' dell'evento, redatto in conformita' alle previsioni del PUMS (Piano Urbano di Mobilita' Sostenibile) e dagli altri strumenti di pianificazione della mobilita' adottati dal Comune/Regione in cui si svolge l'evento. Nel caso in cui non sia adottato il PUMS o altri strumenti di mobilita' sostenibile, si prevede l'attivazione di un accordo/collaborazione con l'ufficio preposto dal Comune/Regione alle attivita' di mobility management di area al fine di acquisire gli elementi conoscitivi della accessibilita' del luogo e le indicazioni per la redazione del suddetto Piano di mobilita' dell'evento.

Verifica: Relazione sottoscritta dal legale rappresentante in cui si descrivono le attivita' intraprese per il rispetto del criterio per promuovere la mobilita' sostenibile e, nel caso di grandi eventi, Piano di mobilita' sostenibile dell'evento che contenga l'analisi dei flussi esistenti e di quelli previsti, indicazioni per la gestione della presenza dei mezzi e strategie di mobilita' sostenibile delle persone. Il direttore dell'esecuzione del contratto verifica, nel corso dello svolgimento dell'evento, il rispetto del criterio, attraverso sopralluoghi e la valutazione della Relazione e del Piano di mobilita' sostenibile trasmessa dall'aggiudicatario entro i termini indicati nel capitolato di gara.

4.1.13 Consumi energetici

Durante l'evento vengono messe in atto tutte le possibili misure per la riduzione dei consumi energetici.

1. Qualora l'evento si svolga in locali chiusi si attua la corretta gestione dell'eventuale aerazione, il corretto utilizzo degli impianti di climatizzazione, la regolazione della temperatura

interna atte a garantire uno stato di confort a seconda della stagione e della temperatura esterna, nonche' assicurare, nel caso di mostre ed esposizioni, le prescrizioni conservative cui sono soggetti le opere d'arte e i manufatti. In caso di eventi all'aperto, non potranno essere utilizzati radiatori esterni (es. funghi riscaldanti).

2. In merito all'illuminazione, nella progettazione illuminotecnica degli ambienti utilizzati dall'evento, si da' priorita' all'illuminazione naturale, in ogni caso avvalendosi di sorgenti luminose ad alta efficienza energetica (es. LED).

   Ai fini del risparmio energetico e in ottemperanza delle norme per la sicurezza negli ambienti di lavoro, se compatibili con la tipologia dell'evento (es. mostre ed esposizioni), si utilizzano sistemi automatici di regolazione degli impianti di illuminazione BACS almeno di Classe B, conformi alla norma EN ISO 52120-1:2022 (sistemi di accensione progressivi e di esposizione luminosa temporizzati o con sensori di movimento, ovvero sistemi d'illuminazione adattiva) affinche' siano garantiti in ogni momento e situazione i valori ritenuti necessari dalle norme UNI EN 12464-1:2021 (parte 1) UNI EN 12464-2:2014 (parte 2) relative all'illuminazione dei posti di lavoro d'impianto.

3. Nel caso in cui sia necessario acquistare nuove attrezzature e prodotti connessi all'uso di energia, inclusi, ad esempio, monitor e proiettori a LED e altre apparecchiature audio-video che ricadono nell'ambito di applicazione del Regolamento (UE) n. 1369/2017, dotati pertanto di etichettatura energetica, gli stessi appartengono alla piu' elevata classe di efficienza energetica disponibile sul mercato o a quella immediatamente inferiore per la rispettiva categoria di apparecchio.

Verifica: Relazione sottoscritta dal legale rappresentante con indicate le misure intraprese per la riduzione dei consumi energetici durante l'evento. Schede tecniche delle apparecchiature e degli impianti di illuminazione utilizzati contenenti informazioni sul possesso delle certificazioni di efficienza energetica e delle caratteristiche tecniche richieste dal criterio.

Il direttore dell'esecuzione del contratto verifica il rispetto del criterio attraverso la valutazione della suddetta Relazione, l'acquisizione delle schede tecniche di prodotto e relative fatture trasmesse dall'aggiudicatario entro i termini indicati nel capitolato di gara nonche' attraverso sopralluoghi durante lo svolgimento dell'evento.

4.1.14 Prodotti per l'igiene personale

Indicazioni per la Stazione appaltante:

Il presente criterio ambientale si applica se e' inclusa nell'oggetto dell'appalto la fornitura di tali prodotti.

I prodotti di carta tessuto eventualmente forniti (carta igienica, salviette monouso etc.) sono in possesso del marchio di qualita' ecologica Ecolabel UE o equivalenti etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024. I saponi eventualmente forniti sono liquidi ed in possesso del marchio di qualita' ecologica Ecolabel UE o equivalenti etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024. Se non gia' presenti, sono forniti distributori per l'erogazione di saponi per le mani in grado di trasformare il prodotto in schiuma senza l'uso di gas propellenti. Tali apparecchiature possono essere anche mobili, ovvero non necessariamente da fissare alla parete.

Verifica: Scheda tecnica dei prodotti utilizzati contenenti informazioni sul possesso delle certificazioni e delle caratteristiche tecniche richieste dal criterio. Il direttore dell'esecuzione del contratto verifica, nel corso dello svolgimento dell'evento, il rispetto del criterio, attraverso sopralluoghi e attraverso l'acquisizione della documentazione tecnica prodotta e relative fatture d'acquisto.

4.1.15 Prodotti per la pulizia degli ambienti

Indicazioni per la Stazione appaltante:

Il presente criterio ambientale si applica se e' inclusa nell'oggetto dell'appalto la fornitura di tali prodotti.

I detergenti usati nelle pulizie ordinarie sono in possesso del marchio di qualita' ecologica Ecolabel UE o di una equivalente etichetta ambientale conforme alla norma tecnica UNI EN ISO 14024, quale, ad esempio, la Nordic Ecolabel, la Der Blauer Engel o la Österreichisches Umweltzeichen.

I detergenti sono usati solo con sistemi di dosaggio o apparecchiature (per esempio, bustine e capsule idrosolubili, flaconi dosatori con vaschette di dosaggio fisse o apparecchi di diluizione automatici) che evitano che la diluizione sia condotta arbitrariamente dagli addetti al servizio.

I disinfettanti sono utilizzati dagli addetti al servizio in maniera ambientalmente responsabile, secondo le appropriate modalita' d'uso, in termini di frequenza, dosaggi, formulati ed esposizione nonche' attraverso la scelta dei prodotti piu' idonei a garantire la sicurezza e la tutela dell'ambiente per aree di utilizzo. Le formulazioni concentrate sono utilizzate con appositi sistemi di misurazione della dose.

Verifica: lista completa dei detergenti e dei disinfettanti utilizzati contenente la denominazione o la ragione sociale del fabbricante, del responsabile all'immissione al commercio se diverso, la denominazione commerciale di ciascun prodotto e, nel caso dei detergenti, il possesso dell'etichetta ambientale Ecolabel UE o di altre etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024. Il direttore dell'esecuzione del contratto verifica, nel corso dello svolgimento dell'evento, il rispetto del criterio, attraverso

sopralluoghi e l'acquisizione della documentazione tecnica prodotta e relative fatture d'acquisto.

4.1.16 Servizio temporaneo di ristoro e servizio catering

Indicazioni per la Stazione appaltante

Il presente criterio si applica per servizi temporanei di ristoro allestiti specificatamente per l'evento e per i servizi di catering. Nel caso di installazione di distributori automatici di alimenti e bevande, anche temporanea, si rimanda a quanto previsto dai CAM per i servizi di ristoro con e senza l'installazione di distributori automatici di alimenti, bevande e acqua. Nel caso in cui si prediliga l'erogazione dell'acqua microfiltrata, la Stazione appaltante considera se renderla o meno gratuita a seconda dei costi sostenuti.

Acqua

Presso l'area dell'evento viene somministrata gratuitamente acqua di rete, se le caratteristiche chimiche e fisico-chimiche dell'acqua destinata al consumo sono conformi al decreto legislativo n. 31 del 2001 ed eventualmente microfiltrata con apparecchiature gestite in conformita' del Decreto del Ministero della Salute n. 25 del 7 febbraio 2012 e del Regolamento (CE) n. 852/2004.

La somministrazione di acqua di rete in luogo dell'acqua minerale in bottiglia, per i relativi benefici ambientali e per la convenienza economica, e' valorizzata tramite idonea comunicazione.

Nei casi in cui vi sia la comprovata impossibilita' ad accedere all'acqua di rete o microfiltrata, e' somministrata acqua in bottiglie con il sistema del vuoto a rendere o su cauzione oppure, in caso di eventi per i quali non e' possibile la gestione del vuoto a rendere o della cauzione (ad es. bottiglie consegnate agli atleti) si consente l'utilizzo di bottiglie di materiale riciclabile e costituito almeno dal 30% di materiale riciclato. L'acqua minerale eventualmente somministrata proviene preferibilmente dalla sorgente naturale con annesso stabilimento di imbottigliamento piu' prossimo.

Vino, bevande, succhi di frutta

Nei casi in cui sia prevista la distribuzione di alcolici, e' disponibile almeno una proposta di vini biologici e una proposta di vini DOC o DOCG. Almeno il 30% di succhi di frutta, eventuali nettari e altre bevande a base di frutta sono biologiche. E' disponibile almeno una proposta bevande senza zuccheri aggiunti ed edulcoranti sintetici. I succhi e i nettari di frutta tropicale, se non biologici, provengono da commercio equo e solidale e sono pertanto in possesso di specifica certificazione o logo che attesti l'adesione del produttore ad una multistakeholder iniziative quali il Fairtrade Labelling Organizations (FLO-cert), il World Fair Trade Organization (WFTO) o equivalenti.

Cibo e pasti

Per tutte le tipologie di eventi l'offerta prevede che almeno il principale ingrediente di tutte le preparazioni proposte sia biologico. Qualora il principale ingrediente sia costituito da salumi o formaggi, questi, se non biologici, sono a marchio DOP, IGP o certificati "prodotti di montagna". I salumi somministrati sono in ogni caso privi di polifosfati e di glutammato monosodico (sigla E621), cosi' come previsto nei CAM per l'affidamento dei servizi di ristorazione collettiva.

E' prevista altresi' la presenza di una proporzionata offerta di piatti vegetariani, vale a dire contenenti anche proteine vegetali, adeguatamente comunicata all'utenza e di pane con farine integrali e multicereali nonche' piatti che tengano conto di specifiche esigenze dovute a restrizioni dietetiche o a regimi alimentari particolari.

Infine, gli ulteriori requisiti degli alimenti offerti nel servizio ristoro e di catering sono i seguenti:

- le uova, sia quelle pastorizzate liquide che quelle con guscio utilizzate all'interno delle pietanze e nei panini e simili prodotti sono biologiche. Non e' ammesso l'uso di altri ovoprodotti;

- come grasso vegetale per condimenti e cottura si utilizza l'olio extravergine di oliva. L'olio di girasole e' ammesso per eventuali fritture; altri oli vegetali possono essere usati nelle fritture solo se idonei a detto uso alimentare ed in possesso di certificazioni riconosciute dalla Commissione Europea che ne garantiscano la sostenibilita' ambientale, inclusa l'origine non da terreni ad alta biodiversita' e ad elevate scorte di carbonio, cosi' come definiti dall'articolo 29 della Direttiva (UE) n. 2018/2001;

- i prodotti ortofrutticoli sono di stagione e non di quinta gamma;

- i prodotti esotici (es. ananas, banane, cacao, cioccolata, caffe', zucchero di canna grezzo o integrale) sono biologici e/o provenienti da commercio equo e solidale cosi' come risulta nell'ambito di uno schema di certificazione riconosciuto o di una multistakeholder iniziative quale il Fairtrade Labelling Organizations - FLO-cert, il World Fair Trade Organization - WFTO ed equivalenti, nei limiti in cui tali etichette o iniziative garantiscono il rispetto di tale requisito;

- latte e lo yogurt, se messi a disposizione dell'utenza, sono biologici.

Tutte le misure suddette, per i relativi benefici ambientali, sono valorizzate tramite idonea comunicazione.

Verifica: Le verifiche si realizzano su base documentale a campione (esempio accordi di approvvigionamento con aziende che offrono prodotti rientranti nelle categorie suddette, fatture di acquisto degli alimenti, documenti di trasporto) ed in situ. In caso di erogazione di acqua in bottiglia, il Direttore dell'esecuzione del

contratto verifica l'effettiva impossibilita' documentata ad installare erogatori di acqua di rete microfiltrata.

4.1.17 Tovaglie e tovaglioli

Le tovaglie non sono monouso, pertanto, possono essere in tessuto o oleo ed idrorepellenti plastificate riutilizzabili.

I tovaglioli monouso in carta tessuto sono in possesso del marchio di qualita' ecologica Ecolabel UE o di etichette ambientali equivalenti conformi alla ISO 14024, oppure dei marchi Forest Stewardship Council e Programme for Endorsement of Forest Certification schemes (FSC, FSC recycled, PEFC®, Riciclato PEFC) o equivalenti.

Verifica: Il direttore dell'esecuzione del contratto verifica, nel corso dello svolgimento dell'evento, il rispetto del criterio, attraverso sopralluoghi e acquisizione della documentazione tecnica prodotta e relative fatture d'acquisto.

4.1.18 Prevenzione dei rifiuti nei punti di ristoro

Indicazione alla Stazione appaltante: la Stazione appaltante puo' disporre l'utilizzo esclusivo di piatti, posate e bicchieri riutilizzabili quando questa scelta sia valutata come praticabile

In caso di servizio catering i pasti sono somministrati e consumati con piatti, bicchieri e posate riutilizzabili in coerenza con quanto disposto dalla Direttiva (UE) 904/2019 (c.d. Direttiva SUP) del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente. Solo in caso di servizi temporanei di ristoro di eventi diversi dai servizi di catering, dove vi sia la comprovata impossibilita' tecnica ad utilizzare piatti e posate riutilizzabili, e' consentito l'uso di piatti e posate monouso biodegradabili, compostabili e da materia prima rinnovabile conformi alla norma UNI EN 13432 oppure di materiale riciclabile e costituito almeno dal 30% di materiale riciclato.

Le bevande sono erogate alla spina in bicchieri lavabili e riutilizzabili, eventualmente da rendere su cauzione, oppure in bottiglie a rendere oppure, in subordine e dimostrando la relativa impossibilita' per motivi tecnici, erogate in bicchieri biodegradabili e compostabili oppure venduti in contenitori riciclabili e costituiti da almeno il 30% di materiale riciclato. In tutti i casi le bevande sono erogate alla spina.

Per l'erogazione dei pasti non sono utilizzate le monoporzioni ove non altrimenti imposto ex lege oppure ove non motivato da esigenze tecniche legate a menu' o a esigenze specifiche (per celiaci, etc.).

Non sono inoltre utilizzate le confezioni monodose (per zucchero, maionese, ketchup, senape, olio, aceto e salse da condimento, nonche'

marmellate, spuntini, merendine, etc.) ove non altrimenti imposto ex lege, ne' possono essere utilizzate cialde o capsule in plastica per il caffe'.

Per prevenire le eccedenze alimentari, nei servizi ristoro a pagamento da parte dell'utente, per le somministrazioni dei pasti sono previste le mezze porzioni a prezzo ridotto e la messa a disposizione, comunicata in modo chiaro ed evidente, della family-bag per gli utenti costituita in materiale 100% riciclabile. Non possono essere previste proposte di menu' completi le cui portate non siano ordinabili singolarmente.

In caso di buffet, e' attivata una procedura dall'organizzatore che preveda che l'esposizione del cibo avvenga in quantita' proporzionate al flusso dei partecipanti e controllando che l'esposizione del cibo avvenga via via che lo stesso viene consumato.

A seconda della tipologia di eccedenza alimentare (ovvero a seconda che il cibo sia stato servito, non sia stato servito, sia prossimo o meno alla scadenza) e delle relative quantita', l'aggiudicatario attua le misure di recupero piu' appropriate, nello specifico:

- il cibo non servito o prossimo alla scadenza viene prioritariamente donato ad organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, ovvero ai soggetti indicati nell'articolo 13 della legge 166 del2016 che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita di prodotti alimentari e gestito in modo tale da evitare lo sviluppo e la contaminazione da parte di microrganismi patogeni fino al momento del consumo. In alternativa donato a canili e gattili, secondo le modalita' operative dettate dal Regolamento (CE) 1069/2009. Al fine di ottimizzare la logistica, sono individuate ed attuate le soluzioni piu' appropriate al contesto locale, quali ad esempio, il recupero delle eccedenze da parte di associazioni presenti nelle immediate vicinanze, i trasporti a pieno carico, etc.;

- le eccedenze di cibo servito o scaduto sono destinate a recupero in sistemi di compostaggio di prossimita' se presenti in zone limitrofe o nei contenitori adibiti alla raccolta della frazione umida.

Nelle forniture per la preparazione dei pasti, sono utilizzati prodotti ricaricabili o che utilizzano imballaggi "a rendere" o riutilizzabili o costituiti da materiali riciclati e riciclabili, biodegradabili e compostabili o a ridotto volume.

Verifica: Relazione sottoscritta dal legale rappresentante in cui si descrivono le azioni e i prodotti utilizzati comprovanti la conformita' al criterio, nonche' gli accordi con le Onlus, canili, gattili, ecc., per il recupero delle eccedenze alimentari. Il direttore dell'esecuzione del contratto verifica il rispetto del criterio attraverso la valutazione della suddetta documentazione trasmessa dall'aggiudicatario entro i termini indicati nel capitolato di gara nonche' attraverso sopralluoghi durante lo svolgimento dell'evento. Nel caso la Stazione Appaltante abbia valutato

necessario inserire il ricorso anche a prodotti non riutilizzabili, verifica tuttavia l'effettiva impossibilita' documentata ad utilizzare piatti, posate e bicchieri lavabili e riutilizzabili o bottiglie a rendere per l'erogazione delle bevande e verifica le relative caratteristiche tecniche riportate nel criterio (riciclabilita' e contenuto di riciclato) mediante le relative schede di prodotto.

4.1.19 Gestione dei rifiuti

La gestione dei rifiuti prodotti nello svolgimento dell'evento e' effettuata conformemente alle modalita' previste nel territorio in cui verra' svolto, garantendo la raccolta differenziata. I contenitori dedicati per ciascuna tipologia di raccolta sono posizionati in punti strategici facili da raggiungere, facilmente riconoscibili e visibili e opportunamente segnalati da adeguata informazione nelle brochure/informazioni inerenti all'evento (adesivi, pittogrammi, loghi, riferimenti per ulteriori informazioni), eventualmente anche con messaggi di sensibilizzazione sulla prevenzione dei rifiuti, raccolta differenziata e su comportamenti sostenibili.

E' garantita una frequenza di svuotamento commisurata agli afflussi che eviti la dispersione dei rifiuti nell'ambiente. Il numero dei contenitori e' commisurato al flusso di visite previste e alla dimensione dell'area interessata dall'evento.

L'organizzatore dell'evento concorda l'attivazione di un servizio specifico di raccolta dei rifiuti con il soggetto gestore locale. In ogni caso resta in capo agli organizzatori la raccolta differenziata dei rifiuti abbandonati nel luogo dell'evento, in particolare laddove il luogo non sia servito da un servizio di raccolta rifiuti.

Verifica: Relazione contenente le modalita' di gestione rifiuti in coerenza con il sistema di raccolta previsto localmente, elenco dei rifiuti generati con relativa stima preventiva della quantita' prodotta per frazione al fine di calibrare il corretto servizio di raccolta rifiuti, planimetria dove sono ubicati i contenitori atti alla raccolta. Il direttore dell'esecuzione del contratto verifica, nel corso dello svolgimento dell'evento, il rispetto del criterio, attraverso sopralluoghi e la valutazione della Relazione suddetta.

Nel caso di consumo di alimenti e in particolare di produzione di olii esausti: accordi con terzi per lo smaltimento degli olii esausti da trasmettere al direttore dell'esecuzione del contratto.

4.1.20 Comunicazioni al Pubblico

Sono svolte attivita' di comunicazione al fine di diffondere, oltre i principi di sostenibilita' dell'evento, le scelte gestionali e le buone pratiche adottate dall'organizzazione, anche le azioni che possono essere intraprese dai fruitori per contribuire a ridurre gli impatti ambientali associati all'evento stesso. In particolare, le informazioni da fornire ai partecipanti riguardano:

- mezzi di trasporto a disposizione per raggiungere l'evento con eventuale comunicazione al pubblico di appositi incentivi, nonche' delle misure intraprese per promuovere la mobilita' sostenibile;

- migliori pratiche per la fruizione dell'evento all'insegna dei principi della riduzione e della prevenzione dei rifiuti (come ad es. mappa con preciso posizionamento degli erogatori di acqua e invito a dotarsi di borracce e stoviglie personali);

- raccolta differenziata e comportamenti sostenibili, nonche' preciso posizionamento dei cestini /contenitori su mappa per attuare una corretta raccolta differenziata dei rifiuti;

- laddove il luogo non sia servito dal servizio di raccolta rifiuti, invito e sensibilizzazione dei partecipanti all'evento nella gestione dei propri rifiuti esortando loro a portare con se' i rifiuti generati e a smaltirli nelle modalita' previste dall'amministrazione comunale appena si raggiunge un centro ove esistono infrastrutture del servizio di raccolta rifiuti (contenitori per la raccolta differenziata);

- punti ristoro all'interno o nei pressi dell'area in cui e' tenuto l'evento che forniscono piatti con prodotti biologici;

- misure prese dagli organizzatori riguardo agli sprechi alimentari e alla prevenzione dei rifiuti alimentari, con invito a richiedere una quantita' di cibo adeguata alle proprie esigenze;

- presenza nelle vicinanze del luogo dell'evento di strutture ricettive specificamente certificate secondo standard di sistema e di servizio (Registrazione EMAS, certificazione di sistema ISO 14001 o certificazione di servizio Ecolabel UE o equivalenti) nonche' accessibili e fruibili da persone con disabilita', cosi' come normato dal D.M. n. 236 del 14 giugno 1989, dal Decreto Presidente della Repubblica n.503 del 4 luglio 1996 e dalle norme regionali vigenti in materia di barriere architettoniche, sensoriali. comunicative;

- facilitazioni attivate per garantire l'accessibilita' e la fruibilita' dell'evento alle persone con disabilita' e con esigenze specifiche;

- risultati raggiunti post evento ottenuti in termini di impatto sociale, ambientale e economico.

Verifica: Piano di comunicazione dell'evento dettagliato e sottoscritto dal legale rappresentante che illustri le modalita' e gli strumenti operativi di informazione e sensibilizzazione definiti per ogni tema sopra elencato.

Il direttore dell'esecuzione del contratto verifica, nel corso dello svolgimento dell'evento, il rispetto del criterio, attraverso sopralluoghi e la valutazione del Piano di comunicazione.

4.1.21 Formazione al personale

Tutto il personale coinvolto nell'evento, compresi i fornitori di servizi, e' adeguatamente formato, a seconda delle mansioni, sulle tematiche relative alle principali misure da adottare per rendere un evento sostenibile riducendone i relativi impatti ambientali e sociali e dunque sensibilizzarlo sull'importanza di una gestione sostenibile dei processi in cui sono coinvolti.

La formazione riguarda in particolare misure volte a:

- ridurre i consumi energetici attraverso la corretta gestione degli apparati di aerazione, climatizzazione, illuminazione e dispositivi tecnologici;

- contenere i consumi idrici;

- attuare la corretta gestione dei rifiuti secondo la gerarchia prevista dall'articolo 179 del decreto legislativo n.152 del 2006;

In aggiunta ai punti sopra riportati:

- per il personale addetto alle relazioni con il pubblico, svolgere un'accoglienza inclusiva per rispettare le differenti e specifiche esigenze dei fruitori dell'evento ed in particolare inerente le molteplici esigenze di comunicazione e fruizione delle persone con disabilita' uditiva, intellettiva, relazionale, visiva e motoria;

- per il personale addetto ai servizi di ristoro, ridurre lo spreco alimentare (in caso l'evento preveda la somministrazione di alimenti e bevande);

- per il personale addetto alle pulizie, ridurre gli impatti ambientali delle attivita' di pulizia.

Verifica: Programma di formazione del personale sugli argomenti elencati nel requisito firmato dal legale rappresentante in cui vengono specificati i temi trattati, i tempi e le modalita' di formazione che verranno utilizzati, nonche' le procedure e istruzioni operative somministrate al personale per la riduzione degli impatti ambientali nei diversi servizi eseguiti per l'organizzazione, la comunicazione e la gestione dell'evento. Il direttore dell'esecuzione del contratto effettua ulteriori verifiche in corso di esecuzione contrattuale richiedendo l'elenco dei partecipanti e le registrazioni della formazione somministrata a tutto il personale.

4.1.22 Clausole sociali e tutela dei lavoratori

L'aggiudicatario per tutte le tipologie contrattuali rispetta i trattamenti economici e normativi in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, ivi comprese le contribuzioni a carico del datore di lavoro nonche' le indennita' o elementi retributivi previste per il lavoro notturno, straordinario, festivo, domenicale connessi a particolari modalita' della prestazione. Rispetta altresi' la normativa vigente in materia

di salute e sicurezza dei lavoratori anche in caso di impiego di breve durata, come nel caso di lavoratori interinali (meno di 60 giorni): anche questi ultimi devono aver ricevuto la formazione necessaria in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (sia generica che specifica) per svolgere le mansioni assegnate, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Altresi', il personale e' dotato di opportune protezioni individuali secondo quanto previsto dal documento di valutazione dei rischi in adempimento alla normativa vigente in materia di sicurezza dei lavoratori.

Nel caso di nuove assunzioni, ai sensi dell'articolo 20 della Direttiva 2014/24/UE, viene impiegato, per una percentuale minima concordata con la stazione appaltante, personale dipendente adeguatamente formato e facente parte delle categorie di lavoratori svantaggiati individuate dal D.M. 17 ottobre 2017, tenuto conto anche quanto previsto dall'articolo 47 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. n. 77.

Nel caso di lavoratori distaccati, ai sensi della direttiva 96/71/CE, le condizioni contrattuali devono essere conformi a quanto previsto da tale direttiva.

Inoltre, sono garantiti l'inclusione sociale delle piccole/medie imprese, comprese quelle appartenenti a gruppi etnici o minoritari, attraverso pari opportunita' di accesso alle gare di appalto e di fornitura e il raggiungimento dell'uguaglianza di genere e generazionale attraverso pari opportunita' lavorative.

Verifica: L'aggiudicatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'avvio del servizio, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici nonche' il documento di valutazione dei rischi (DVR) in corso di validita' e le registrazione dell'avvenuto controllo da parte del legale rappresentante/Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'impresa sulla formazione in materia di salute e sicurezza dei lavoratori somministrata al personale impiegato. Il direttore dell'esecuzione del contratto richiede per uno o piu' addetti al servizio, scelti a campione, la presa in visione dei contratti individuali.

4.1.23 Eventi per tutti

L'evento e' realizzato secondo un approccio inclusivo che tiene conto delle differenti specifiche esigenze di tutti i possibili partecipanti: famiglie con bambini, persone molto anziane, persone con difficolta' o con disabilita' fisiche, motorie, sensopercettive, comunicative, relazionali, intellettive, cognitive, psichiche, persone con disabilita' complesse, persone con allergie e intolleranze, persone con bisogni dietetici etc. che garantisca la piena fruibilita' dell'evento accessibile a tutti.

Verifica: Relazione sottoscritta dal legale rappresentante in cui siano descritte le attivita' e i percorsi basati su differenti

modalita' realizzative, che facciano ricorso alla multi-sensorialita', all'interattivita', ad ausili e a supporti tecnologici, integrati per la piena fruizione di tutti i partecipanti all'evento e il relativo materiale comunicativo e pubblicitario, secondo l'Universal design. Il direttore dell'esecuzione del contratto verifica, nel corso dello svolgimento dell'evento, il rispetto del criterio, attraverso sopralluoghi e valutazione della suddetta Relazione.

4.2 CRITERI PREMIANTI

La stazione appaltante, laddove utilizzi il miglior rapporto qualita' prezzo ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto, introduce uno o piu' dei seguenti criteri premianti nella documentazione di gara, attribuendovi una significativa quota del punteggio tecnico complessivo.

4.2.1 Adozione di Sistemi di Gestione Ambientale o per la Sostenibilita' degli Eventi

a. Punteggio premiante X e' assegnato all'offerente che dimostra la propria capacita' di adottare misure di gestione ambientale attraverso il possesso della registrazione sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) ai sensi del Regolamento (CE) n. 1221/2009, o della certificazione secondo la norma tecnica UNI EN ISO 14001:2015 sul codice NACE 82.3 Organizzazioni di convegni e fiere" (settore IAF 35) e NACE 90 attivita' creative, artistiche e di intrattenimento (settore IAF 39) in corso di validita' e relative all'attivita' di organizzazione di eventi.

b. Punteggio premiante Y>X e' assegnato all'offerente che dimostra la propria capacita' di adottare misure di gestione sostenibili degli eventi attraverso la certificazione secondo la norma tecnica internazionale UNI ISO 20121:2013.

Verifica: Per il punto a) presentazione delle attestazioni pertinenti nell'ambito del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE). Ove richiesto dalla stazione appaltante, presentazione della certificazione UNI EN ISO 14001:2015 o indicazione del numero di registrazione EMAS o altra prova equivalente ai sensi dell'articolo 87 comma 2 del decreto legislativo n.50 del 2016. Per il punto b) presentazione della certificazione UNI ISO 20121: 2013 rilasciata da un ente terzo accreditato da Accredia per lo schema in questione.

4.2.2 Allestimenti e arredi in plastica

Indicazioni alla Stazione appaltante: il criterio e' inserito solo se si ha la necessita' di utilizzare arredi in plastica e si applica solo in caso di allestimenti e arredi di nuova acquisizione costituiti totalmente da materiale plastico (comprese eventuali imbottiture).

Punteggio premiante e' assegnato all'offerente che propone, per tutti

gli elementi essenziali, nella composizione dell'allestimento e dell'arredo, una quota di plastica riciclata post-consumo proveniente da raccolta differenziata dei rifiuti urbani di almeno il 30% in peso sul totale della plastica di ciascun elemento. Il punteggio e' assegnato in maniera proporzionale al contenuto di materiale riciclato da raccolta differenziata.

Verifica: Presentazione dell'elenco degli elementi di allestimento e arredo e relative schede di prodotto o altra documentazione equivalente e una certificazione rilasciata da un organismo di valutazione della conformita' ai sensi del Regolamento (CE) n.765/2008 che attesti il contenuto di materiale riciclato da raccolta differenziata (es. certificazione "Plastica seconda vita" da raccolta differenziata, Plastica Seconda Vita Mixeco, ReMade in Italy o certificazioni equivalenti).

4.2.3 Veicoli pesanti per il trasporto materiale

Punteggio premiante e' assegnato all'offerente che per il trasporto dei materiali utilizza veicoli pesanti N2 e N3 alimentati con combustibili alternativi o fonti di energia che fungono, almeno in parte, da sostituti delle fonti di petrolio fossile nella fornitura di energia per il trasporto e che possono contribuire alla sua decarbonizzazione e migliorare le prestazioni ambientali del settore dei trasporti, quali, ad esempio: l'elettricita'; l'idrogeno; i biocarburanti; i combustibili sintetici e paraffinici; il gas naturale, compreso il biometano, in forma gassosa (gas naturale compresso - GNC) e liquefatta (gas naturale liquefatto - GNL) e gas di petrolio liquefatto (GPL).

Verifica: Presentazione delle carte di circolazione dei veicoli pesanti utilizzati

4.2.4 Alloggi per staff, invitati e relatori

Punteggio premiante e' assegnato all'offerente che sceglie quali alloggi per staff, invitati e relatori strutture ricettive specificamente certificate secondo standard di sistema come la Registrazione EMAS o la certificazione di sistema ISO 14001 o la certificazione di servizio Ecolabel UE.

Verifica: Presentazione dell'elenco delle strutture ricettive individuate con evidenza della certificazione o della registrazione di sistema o servizio richieste dal criterio e verifica in corso d'opera da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto dell'effettivo utilizzo di tali strutture.

4.2.5 Promozione della mobilita' sostenibile

Punteggio premiante e' assegnato all'offerente che propone un piano sulla mobilita' sostenibile migliorativo rispetto alle disposizioni gia' previste nella clausola contrattuale 4.1.12 come ad esempio:

- installazione di sistemi di parcheggio per le biciclette, e-bike e bici pieghevoli, attrezzati con punto di manutenzione e di ricarica

per agevolare lo spostamento dei fruitori dell'evento che arrivano con la bicicletta;

- messa in sicurezza e illuminazione delle infrastrutture per la mobilita' a piedi e in bicicletta (se in area pubblica richiesta al comune, se in area dell'evento a carico dell'offerente) messa a disposizione di spogliatoi/ guardaroba/deposito borse, a seconda del caso (vedi gare sportive all'aperto), il cui accesso e' gratuito a coloro che dimostrano di aver raggiunto il luogo dell'evento con mezzi di trasporto pubblici (autobus, treni) o con altri mezzi privi di motore a combustione (bicicletta, monopattini etc..);

- presenza mobility center (scooter per anziani e persone con disabilita', carrozzine di cortesia, ecc.);

- previsione di soluzioni collettive e/o servizio navetta con mezzi sostenibili e/o cargo bike a servizio dell'organizzazione dell'evento (trasporto materiali, staff e ospiti dell'evento);

- Destinazione degli introiti dei parcheggi a promuovere la mobilita' sostenibile dandone preventiva informazione ai partecipanti;

- Realizzazione di app (disponibili anche free) per l'ottimizzazione del servizio; ecc.

Verifica: Presentazione di un Piano di mobilita' sostenibile migliorativo sottoscritto dal legale rappresentante con il quale si attestino e si descrivano le modalita' proposte.

4.2.6 Sponsorizzazioni delle iniziative culturali

Punteggio premiante e' assegnato all'offerente che sceglie la collaborazione di Sponsor che rispettano i principi di sostenibilita' ambientale e sociale, che promuovono l'economia circolare e adottano i criteri ambientali relativi alla loro "categoria merceologica" lungo l'intera catena di fornitura, creando una maggiore consapevolezza verso i portatori di interesse.

Verifica: Presentazione di preaccordi sottoscritti con gli sponsor selezionati, corredati da una scheda per ogni sponsor che evidenzi il possesso dei requisiti richiesti dal criterio come ad esempio eventuali certificazioni di sistemi di gestione ambientale (Registrazione EMAS, ISO 14001), di sistemi di gestione dell'energia, di standard per la qualita' sociale, di valutazioni di impatto sociale, di sistemi di reporting ambientale e di sostenibilita'; eventuali etichette ecologiche di prodotto (Ecolabel UE ed equivalenti); impronte ecologiche di prodotto e di organizzazione; campagne di sensibilizzazione realizzate; attuazione di best practice in campo ambientale e sociale.

4.2.7 Scelta di fornitori con determinati standard ambientali e sociali

Punteggio premiante e' assegnato all'offerente che sceglie fornitori

per la realizzazione dell'evento, che si impegnano per il miglioramento delle prestazioni ambientali e sociali attraverso il possesso dei seguenti standard:

a. caratteristiche ambientali - I fornitori dell'organizzatore dell'evento siano dotati di certificazioni di sistemi di gestione (ad esempio ISO 14001 - Sistemi di gestione ambientale, ISO 50001 - Sistemi di Gestione dell'energia, EMAS) o offrano servizi certificati (Ecolabel UE);

b. caratteristiche sociali e di trattamento dei lavoratori - Favorire l'utilizzo di imprese sociali cooperative di tipo B, cosi' come disciplinate dalla legge n.381 del 8 novembre 1991 e dal successivo decreto legislativo n.112 del 3 luglio 2017.

Verifica: presentazione dell'elenco dei fornitori con evidenza, per il punto a) delle certificazioni richieste dal criterio e per il punto b) di idonea documentazione comprovante la conformita' al criterio.

4.2.8 Valorizzazione del territorio

Punteggio premiante e' assegnato all'offerente che propone la promozione e la valorizzazione del luogo dell'evento al fine di:

- favorire l'occupazione dei professionisti e aspiranti professionisti del territorio, coinvolgendo nell'organizzazione uno staff transgenerazionale, contrastando il fenomeno dello spopolamento;

- coinvolgere nell'organizzazione le attivita' economiche del territorio rendendole parte del valore esperienziale della manifestazione;

- promuovere le peculiarita' del territorio rendendo unica l'esperienza del visitatore attraverso iniziative di valorizzazione territoriale integrata e partecipata finalizzate a generare impatti positivi e a promuovere la ricchezza del territorio e le sue peculiarita', quali l'inserimento nel percorso dell'allestimento e nell'apparato di comunicazione dell'evento di riferimenti espliciti ad altri beni culturali, incluso il patrimonio immateriale, che possano integrare l'offerta turistica ed esperienziale del luogo;

- organizzare eventi in sinergia con altri enti e istituzioni del territorio attraverso una comunicazione condivisa e attuare convenzioni e accordi con soggetti pubblici e privati per realizzare iniziative co-prodotte e co-programmate con gli stakeholder locali ispirate ai principi della sostenibilita' culturale ed ambientale, dell'inclusivita' e dell'accessibilita' (ad esempio progetti di arte partecipata o di rigenerazione urbana attraverso interventi collettivi realizzati con il coinvolgimento delle comunita' locali).

Verifica: Presentazione di una relazione sottoscritta dal legale rappresentante contenente l'elenco delle attivita' di promozione e

valorizzazione che verranno realizzate durante l'evento che contribuiscono alle finalita' su descritte e verifica in corso d'opera da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto dell'effettiva realizzazione di tali attivita'.

4.2.9 Tovaglie e tovaglioli

Punteggio premiante e' assegnato all'offerente che utilizza nell'area di ristoro tovaglie realizzate con tessuti in possesso di etichetta di qualita' ecologica Ecolabel UE o equivalenti etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024, o con l'etichetta Oeko-tex standard 100 o "Global Organic Textile Standard" e/o tovaglioli lavabili o prodotti in carta tessuto privi di colorazioni o stampe e, se disponibili, costituiti da cellulosa non sbiancata o da carta TCF o da carta PCF.

Verifica: Presentazione delle schede di prodotto che riportano il possesso dei requisiti contenuti nel criterio (certificazioni ed etichette ambientali) e relative fatture.

4.2.10 Monitoraggio delle prestazioni ambientali dell'evento

Indicazioni per la Stazione appaltante

Il criterio si applica per grandi eventi e/o eventi che si ripetono nel tempo

Punteggio premiante e' assegnato all'offerente che presenta un piano di monitoraggio per gli aspetti ambientali che indichi come calcolare e confrontare i consumi e le emissioni dell'evento e pianificare azioni di miglioramento per le edizioni future, come ad esempio:

- il calcolo della quantita' di emissioni di gas a effetto serra (GHG - greenhouse gases), espressi in termini di CO_2 equivalenti, e i consumi energetici dovuti al trasporto degli stakeholder (organizzatori, visitatori, fornitori, etc.);

- il monitoraggio dei consumi energetici e idrici dell'evento e il calcolo della CO_2 (senza considerare i trasporti);

- il calcolo della quantita' di rifiuti prodotti suddivisi per plastica/alluminio, carta, vetro, indifferenziato, organico;

- le azioni di miglioramento per la riduzione dei consumi e della CO_2 prodotta.

Verifica: Presentazione di una relazione sottoscritta dal legale rappresentante con una matrice che illustri per ogni anno: gli aspetti monitorati, gli indicatori chiave, le azioni da attuare per il monitoraggio, le modalita' di misurazione, il calcolo dei risultati, le azioni di miglioramento. Il rispetto del criterio e' dimostrato anche con il possesso di una certificazione rilasciata ai sensi della norma ISO 20121 (certificazione degli eventi sostenibili), o, parimenti, altre prove che dimostrino e descrivano le misure equivalenti adottate in materia di gestione ambientale, con

particolare riferimento ai punti indicati nel criterio. La stazione appaltante prevede penalita' in caso di non presentazione di tale relazione entro un termine congruo individuato dalla stazione appaltante stessa.

4.2.11 Scelta del luogo dell'evento

Punteggio premiante e' assegnato all'offerente che sceglie un luogo che rispetti le seguenti caratteristiche, oltre a quelle previste dai punti a) e b) della clausola contrattuale 4.1.10 Luogo dell'evento:

- utilizzare una illuminazione il piu' possibile naturale (in caso di eventi diurni)

- utilizzare energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili oppure per tale sede sottoscrivere un contratto di fornitura di energia proveniente da fonti rinnovabili.

Ulteriore punteggio e' assegnato all'offerente che sceglie il luogo in cui svolgere l'evento in aree marginali o da riqualificare (es. aree industriali dismesse, periferie, piccoli borghi abbandonati, ecc.).

Verifica: Presentazione del contratto con il luogo individuato, corredato da una relazione sottoscritta dal legale rappresentante contenente la motivazione della scelta per il rispetto del criterio e relative prove, ovvero ad esempio contratto di fornitura energia verde, presenza di pannelli fotovoltaici, attestazione che si tratta di area dismessa, etc.

4.2.12 Aree "baby friendly"

Punteggio premiante e' assegnato all'offerente che prevede, nell'ambito dell'area dell'evento, aree appositamente attrezzate per il gioco e l'intrattenimento dei bambini, aree per l'allattamento e il cambio pannolini, aree insonorizzate relax.

Verifica: Presentazione di una descrizione dell'area predisposta per la conformita' al criterio e verifica in corso d'opera da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto.

4.2.13 Squadra di eco-volontari

Punteggio premiante e' assegnato all'offerente che prevede l'impiego di una squadra di eco-volontari col compito di sovrintendere all'attuazione di tutte le azioni di sostenibilita' previste durante lo svolgimento dell'evento.

Verifica: Presentazione di una relazione sottoscritta dal legale rappresentante che descriva come si intende soddisfare il criterio, elenco dei volontari e verifica in corso d'opera da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto.

(1) Universal design: approccio olistico ed innovativo alla

progettazione di prodotti, servizi e ambienti che sostiene la diversita' umana, l'inclusione sociale e l'uguaglianza consentendo a tutte le persone di avere pari opportunita' di partecipazione in ogni aspetto della societa (dichiarazione di Stoccolma dell'EIDD, 2004); articolo 2 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', approvata il 13 dicembre 2006 e recepita con legge n. 18 del 3 marzo 2009.

(2) Design for Disassembly (DfD): approccio alla progettazione di un bene che applica tecniche mirate a semplificare il montaggio/smontaggio dello stesso in modo da consentirne la riparazione, l'aggiornamento e il riciclo, allungandone la durata di vita utile o permettendo il riutilizzo dei componenti a fine vita.

(3) Vedere le linee guida pubblicate dalla Agenzia per l'Italia digitale (AGID)

(4) Vedi cap.3, nota n.2

(5) http://musei.beniculturali.it/wp-content/uploads/2019/06/Linee-Guida-PEBA-ALLEGATO-1 Piano-strategico.pdf; https://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1311244354128 plugin-LINEE GUIDA PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.pdf

(6) Ovvero la Classe 5 alla data di adozione del presente decreto